



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° Settore

Attività Tecniche e Produttive
Ambiente Energia e Verde Pubblico

66026 ORTONA (CHIETI) tel. 085 90571 – fax 085 9057431

Ordinanza del Sindaco n. 63 del 10 agosto 2016

OGGETTO: Divieto di utilizzo a scopo irriguo, o di qualsiasi altro uso che possa determinare pregiudizio alla salute del seguente corso d'acqua:

- Fiume Foro nell'intero tratto ricadente in territorio di Ortona per inquinamento da salmonella nel punto di campionamento Fiume Foro R1309FR10A – a valle del depuratore –

Rapporto di prova NRG 8517 dell'IZSAM "G. Caporale" sez. di Pescara.

IL SINDACO

Viste:

- la nota n. 3891 del 03.06.2016 da parte dell'ARTA *Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente* – assunta al prot. g.le dell'Ente al n. 14701 del 03/06/2016 ad oggetto: "*Invio comunicazione di riscontro positività per Salmonella, sul campione di acqua superficiale n. PE/001475/16, punto di campionamento: Fiume Moro R1311MR3A Contrada Ripari-Ortona (Monitoraggio ARTA 2016)*" con cui viene inoltrata copia del rapporto di prova NRG 4769 dell' IZSAM "G. Caporale" sez. di Pescara, che identifica il ceppo di Salmonella isolato dal campione n. PE/001475/16 prelevato nel punto di campionamento posto nel Comune di Ortona – Fiume Moro – R 1311 MR3A;

- la nota n. 5360 del 26.07.2016 da parte dell'ARTA *Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente* inviata all' IZSAM "G. Caporale" sez. di Pescara e per conoscenza a Questo Ente – assunta al prot. g.le dell'Ente al n. 21574 del 26/07/2016 ad oggetto: "*Invio ceppo salmonella da identificare*" con la quale si comunica il ceppo di Salmonella isolato dal campione analizzato n. PE/3882/16 prelevato nel punto di campionamento posto nel Comune di Ortona – Fiume Foro – R1309FR10A – a valle del depuratore;

- la nota n. 22562 del 02/08/2016 nel punto di campionamento posto nel Comune di Ortona – Fiume Foro – R 1309FR10A – a valle del depuratore con rapporto di prova NGR 8517 da parte dell' IZSAM "G. Caporale" sez. di Pescara, che comunica i risultati ottenuti evidenziando l'accertamento della presenza di inquinamento da salmonella spp;

Considerato che l'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – Presidio di Ortona con nota assunta al prot. g.le dell'Ente n. 22862 del 05/08/2016, sulla base delle precedenti note descritte, PROPONE a scopo cautelativo, *l'emanazione di un provvedimento amministrativo di divieto di utilizzo a scopo irriguo delle acque risultate contaminate, o di qualsiasi altro uso che possa determinare pregiudizio alla salute;*

Rilevata pertanto l'urgenza e l'indifferibilità di emanare la presente Ordinanza, dando attuazione a quanto proposto dalla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti e in considerazione del fatto che le acque di che trattasi vengono impiegate in attività agricole, zootecniche, ludiche, sportive, e altro e che la presenza di salmonella potrebbe rappresentare un pericolo per la salute pubblica;

Richiamato il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il T.U.LL.SS.;

Dato atto che con Ordinanza Sindacale n. 7 del 26.02.2016, tutt'ora vigente, relativa alla acque del Fiume Moro e del Fiume Arielli sono state interdette le seguenti attività:

- l'uso a scopo irriguo, zootecnico, ortofrutticolo;
- lo svolgimento di attività ludiche e l'uso a scopo ludico;
- l'utilizzo per attività di pesca ad eccezione di quella no-killing;

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

in attuazione di quanto proposto dall'ASL 02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica – Presidio di Ortona con la nota n. 22862 del 05.08.2016, quanto segue:

1. È VIETATO a scopo cautelativo e a tutela della salute pubblica qualsiasi uso che possa determinare pregiudizio alla salute e, precisamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'uso a scopo irriguo, zootecnico, ortofrutticolo;
- lo svolgimento di attività ludiche e l'uso a scopo ludico;
- l'utilizzo per attività di pesca ad eccezione di quella no-killing;

delle acque del Fiume Foro nel tratto ricadente nel territorio di Ortona per inquinamento da salmonella spp.

2. l'immediata esecutività della presente Ordinanza.

3. la vigenza del presente provvedimento fino a revoca comprovata da analisi favorevoli accertanti l'assenza di salmonella, tempestivamente comunicate dall'ARTA Abruzzo al Comune di Ortona nella persona del Sindaco

DÀ ATTO

che con Ordinanza Sindacale n. 7 del 26.02.2016, tutt'ora vigente, le acque del fiume Moro, nel tratto ricadente nel territorio di Ortona, sono state interdette per l'uso irriguo, zootecnico, ortofrutticolo, ludico e per divieto di utilizzo per attività di pesca con la sola eccezione di quello no-killing.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online comunale e sul sito istituzionale del Comune di Ortona, con valore di notifica alla popolazione.

Avverso alla presente Ordinanza sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente Ordinanza agli organi e alle autorità competenti.

INVIA

la presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza e per dovuta conoscenza

- All' ASL 02 Lanciano – Chieti – Vasto;
- all'ARTA Abruzzo;
- alla Prefettura di Chieti;
- alla Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Chieti;
- al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- ai Carabinieri Comando Compagnia di Ortona;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ortona;
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ortona;
- al Dirigente Settore III – Attività Tecniche e Produttive.

L'inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p.

IL SINDACO

Dott. Vincenzo d'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993